

Regolamento delle spese dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft

valido dal 1° gennaio 2026

In caso di discrepanze tra la versione tedesca e la versione tradotta del regolamento, fa fede la versione in lingua tedesca.

A.	Disposizioni generali	3
Art. 1	Basi	3
B.	Costi amministrativi ordinari	3
Art. 2	Spese di base	3
Art. 3	Spese correlate alle persone	3
Art. 4	Servizi.....	3
C.	Contributi alle spese per spese speciali.....	3
I.	Persona assicurata.....	3
Art. 5	Calcolo del riscatto	3
Art. 6	Calcoli per il pensionamento	3
Art. 7	Promozione della proprietà d’abitazioni	4
Art. 8	Altre spese	4
II.	Socio	4
Art. 9	Piano di ripartizione.....	4
Art. 10	Notifiche di mutazioni inviate in ritardo	4
Art. 11	Notifiche di casi di prestazioni inviate in ritardo	5
Art. 12	Incasso dei contributi.....	5
Art. 13	Spese supplementari per servizi speciali	5
III.	Spese di terzi.....	5
Art. 14	Fatturazione secondo il principio di causalità.....	5
D.	Risoluzione del contratto	6
Art. 15	Esecuzione della liquidazione totale o parziale	6
Art. 16	Spese di risoluzione	6
E.	Altre disposizioni	6
Art. 17	Esigibilità e mora.....	6
Art. 18	Lacune nel regolamento/modifica del regolamento	6
	Entrata in vigore.....	6

A. Disposizioni generali

Art. 1 Basi

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione e disciplina i contributi ordinari e i contributi alle spese sostenuti dall'Asga Pensionskasse Genossenschaft, di seguito denominata Asga, per spese speciali riscosse in aggiunta ai costi amministrativi ordinari ed è emesso dal consiglio d'amministrazione.

L'entità dei seguenti contributi alle spese si basa su valori empirici e di stima (costo o tariffa oraria per singolo caso) nonché al principio di causalità.

B. Costi amministrativi ordinari

Art. 2 Spese di base

per contratto d'affiliazione e anno civile CHF 200.–

Questo importo è fatturato annualmente e deve essere pagato dal datore di lavoro

Art. 3 Spese correlate alle persone

Spese annuali per ogni piano di previdenza/rapporto di assicurazione CHF 180.–

Sono escluse le persone beneficiarie di una rendita nonché le persone che hanno continuato a versare contributi di risparmio ai sensi dell'art. 28 n. 1 del Regolamento della cassa.

Queste spese sono dichiarare nella distinta degli assicurati e nel certificato di previdenza personale. L'addebito avviene pro rata temporis.

Art. 4 Servizi

I costi amministrativi ordinari (spese di base e spese correlate alle persone) comprendono tutti i servizi che nel presente regolamento non sono indicati con spese supplementari.

C. Contributi alle spese per spese speciali

I. Persona assicurata

Art. 5 Calcolo del riscatto

Calcolo del riscatto per il pensionamento anticipato

fino a due calcoli nello stesso anno gratuito

ogni altro calcolo nello stesso anno CHF 100.–

Le persone assicurate che effettuano i calcoli di riscatto utilizzando il portale per gli assicurati myAsga non sostengono spese.

Art. 6 Calcoli per il pensionamento

Calcolo fino a 30 minuti gratuito

Calcolo oltre 30 minuti in base al tempo impiegato ai sensi dell'art. 8

Le persone assicurate che effettuano i calcoli per il pensionamento utilizzando il portale per gli assicurati myAsga non sostengono spese.

Art. 7 Promozione della proprietà d'abitazioni

Servizi in vista di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, esecuzione esclusa

Richiesta/calcolo gratuito

Prelievo anticipato

Esecuzione di un prelievo anticipato

Primo prelievo anticipato presso l'Asga CHF 400.–

A partire dal secondo prelievo anticipato presso l'Asga CHF 200.–

Trasferimento della restrizione del diritto di alienazione dal vecchio al nuovo immobile CHF 200.–

Costituzione in pegno

Esecuzione di una costituzione in pegno

Per ogni caso CHF 200.–

La tariffa è addebitata solo per la prima costituzione in pegno. Se una persona assicurata, che aveva già costituito in pegno l'avere di vecchiaia nella cassa pensione precedente, aderisce all'Asga, non le verranno addebitate spese.

Prelievo anticipato con contemporanea costituzione in pegno CHF 500.–

Tasse, imposte e altre spese di terzi che insorgono in relazione a un prelievo anticipato o a una costituzione in pegno (per esempio: menzione nel registro fondiario, deposito di quote di partecipazione, ecc.) devono essere sostenute dalla persona assicurata a titolo supplementare.

Art. 8 Altre spese

Contributi per altre spese:

all'ora CHF 180.–

Le spese per il ricorso a uffici esterni, trattative con le autorità e servizi straordinari vengono fatturate.

Altre spese speciali, come la revoca di un pensionamento anticipato o di una prestazione di vecchiaia già in corso, sono fatturate in base al tempo impiegato effettivamente.

II. Socio

Art. 9 Piano di ripartizione

Allestimento di un piano di ripartizione di mezzi liberi

Almeno CHF 200.–

In aggiunta per ogni persona beneficiaria CHF 20.–

Le spese totali ammontano al massimo a CHF 5'000.–

Nelle ripartizioni pro capite (per scarso volume) è possibile rinunciare all'addebito delle spese.

Art. 10 Notifiche di mutazioni inviate in ritardo

Le notifiche di salario, delle entrate e delle uscite così come di altre mutazioni (notifica di un caso di decesso, incapacità al lavoro, ecc.) riferite all'anno precedente oppure tutti i documenti e le notifiche necessarie per effettuare le relative mutazioni che pervengono dopo il 30 giugno dell'anno in corso:

Per ogni notifica di mutazione per persona assicurata CHF 100.–

Le notifiche (salari, entrate, uscite e altre mutazioni) che risalgono a più di tre anni fa saranno inoltre fatturate in base al tempo impiegato ai sensi dell'art. 14.

Art. 11 Notifiche di casi di prestazioni inviate in ritardo

Notifica di casi di prestazione la cui insorgenza risale a oltre due anni

Per caso di prestazione CHF 500.–

Notifiche di casi di prestazione successive a una risoluzione del contratto d'affiliazione la cui insorgenza risale a un anno od oltre

Per caso di prestazione CHF 500.–

Art. 12 Incasso dei contributi

A partire dalla scadenza del pagamento della fattura dei contributi verrà conteggiato un interesse di mora del 2%. Gli interessi di mora saranno addebitati nel conteggio trimestrale successivo inviato al socio.

Per le persone assicurate esterne ai sensi dell'art. 12a del Regolamento della cassa, i contributi vengono fatturati ogni mese e devono essere versati anticipatamente. Di conseguenza, gli interessi di mora sono addebitati alla persona assicurata con la fattura mensile successiva.

Vengono inoltre addebitati i seguenti contributi alle spese:

Estratto conto	gratuito
Primo sollecito	gratuito
Secondo sollecito	CHF 100.–
Spese forfettarie di esecuzione	CHF 500.–
Ritiro dell'esecuzione o notifica del pagamento	CHF 150.–
Allestimento/approvazione di un piano di pagamento, una volta all'anno	gratuita
Per ogni altra copia nello stesso anno, ognuna	CHF 200.–

Art. 13 Spese supplementari per servizi speciali

Al socio possono inoltre essere addebitate le spese che superano, quantitativamente e qualitativamente, quelle di portata usuale per l'attuazione della previdenza professionale. Questi servizi, come le valutazioni attuariali (accertamento dei dati) e la documentazione IFRS/IAS19/US GAAP/Swiss GAAP RPC 16, i calcoli speciali, la riproduzione di documenti, l'allestimento di documentazioni individuali, le traduzioni, le offerte speciali (elenco non esaustivo), sono conteggiati in base al tempo impiegato, a una tariffa oraria di CHF 180.–.

III. Spese di terzi

Art. 14 Fatturazione secondo il principio di causalità

Gli oneri per le spese di terzi (per esempio: autorità di vigilanza, periti di previdenza professionale, ufficio di revisione, ufficio del registro fondiario, avvocati, ecc.) sono fatturate a chi li ha originati (persona assicurata, socio).

Se non è chiaro o viene contestato chi ha causato le spese, la fattura dovrà essere saldata dal socio.

D. Risoluzione del contratto

Art. 15 Esecuzione della liquidazione totale o parziale

In caso di liquidazione totale o parziale in seguito a una riduzione del personale, a una ristrutturazione o alla risoluzione di un contratto d'affiliazione, al socio vengono addebitati determinati contributi alle spese.

Le spese per l'esecuzione della liquidazione totale o parziale sono fatturate, da un lato, in base al tempo impiegato internamente e, dall'altro, in base ai costi esterni (periti di previdenza professionale, autorità di vigilanza, ecc.). Tali spese ammontano tuttavia a un minimo di CHF 2'000.-.

I contributi alle spese in relazione a una liquidazione totale o parziale e alla risoluzione del contratto, così come le spese di terzi, sono addebitati al conto dei contributi o detratti dai fondi liberi del socio. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi alle spese saranno fatturati al socio.

Art. 16 Spese di risoluzione

Per la risoluzione del contratto si addebitano le seguenti spese:

Contratti senza assicurati attivi (tassa di base)	CHF 200.-
Contratti con assicurati attivi (tassa di base)	CHF 500.-
In aggiunta per ogni persona assicurata e persona pensionata da cedere	CHF 20.-

I contributi alle spese in relazione a una liquidazione totale o parziale, alla risoluzione del contratto, nonché le spese di terzi saranno fatturati al socio.

La risoluzione retroattiva del contratto in seguito a doppia assicurazione comporta una fatturazione forfettaria di CHF 500.00.

E. Altre disposizioni

Art. 17 Esigibilità e mora

I contributi alle spese sono esigibili a 30 giorni dalla fatturazione.

La mora e le sue conseguenze sono disciplinate dagli artt. 102 segg. del Codice delle obbligazioni. Con riserva dell'interesse di mora ai sensi dell'art. 12.

Art. 18 Lacune nel regolamento/modifica del regolamento

1. Se manca una disposizione nel regolamento, il consiglio d'amministrazione è autorizzato ad adottare una normativa conforme allo scopo della previdenza.
2. Il consiglio d'amministrazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in funzione di circostanze mutate, in particolare delle disposizioni legali e inerenti al diritto di vigilanza.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento delle spese entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce la versione del 1° dicembre 2021.